



**COMUNE DI PROCENO**

**Provincia di Viterbo**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DI CANI SULLE AREE PUBBLICHE**

### **1. OGGETTO E FINALITÀ**

Il presente Regolamento ha ad oggetto la disciplina della conduzione di cani sulle aree pubbliche del Comune di Proceno, con l'obiettivo di:

- assicurare la serenità e la convivenza tra la cittadinanza e la popolazione canina domestica;
- evitare inconvenienti tra cani appartenenti a diversi proprietari e quindi tutelare la rispettiva integrità fisica degli animali coinvolti;
- prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro ed all'igiene delle aree pubbliche, nonché alla sicurezza, incolumità e salubrità di chi le frequenta.

Sono esclusi dalla presente normativa i cani in accompagnamento a persone non vedenti ed alle persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale, i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio, i cani in dotazione alla protezione civile nell'esercizio di attività istituzionali.

### **2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le norme del presente Regolamento si applicano, in linea generale, alle aree pubbliche del Comune di Proceno. Per aree pubbliche si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le strade, le piazze, le aree verdi, le aree giochi, le aree di parcheggio, i percorsi pedonali e ciclabili, le aree di pertinenza di edifici pubblici, ed ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.

### **3. UTILIZZO DEL GUINZAGLIO E DELLA MUSERUOLA**

All'interno delle aree indicate nell'art. 2, i cani sono condotti con guinzaglio o con museruola. Gli esemplari di indole aggressiva sono condotti con entrambi i dispositivi.

### **4. DISPOSIZIONI SULLA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI**

Coloro che conducono cani nelle aree di cui all'art. 2 sono tenuti a portare con sé mezzi (sacchetti impermeabili ed eventualmente paletta) idonei ad asportare e contenere le deiezioni solide depositate dai cani condotti. Sono inoltre tenuti a munirsi di una bottiglia di acqua allo scopo di diluire le deiezioni liquide.



## **COMUNE DI PROCENO**

## **Provincia di Viterbo**

I conducenti hanno l'obbligo di:

- esibire tali mezzi a richiesta dei competenti Organi di vigilanza;
- provvedere alla totale asportazione delle deiezioni solide depositate dai cani condotti, utilizzando i mezzi in parola, e conferendole successivamente nei cassonetti per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani o nei cestini portarifiuti, eventualmente e specificatamente predisposti;
- diluire le deiezioni liquide versandoci sopra acqua in quantità sufficiente.

## **5. DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO**

È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualsiasi modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile.

In generale, i proprietari o conduttori dei cani, avendone la responsabilità, hanno l'obbligo della vigilanza e della custodia del proprio animale domestico.

## **6. AREE AD INGRESSO VIETATO**

È fatto divieto di introdurre i cani nelle seguenti aree:

- Parco delle Rimembranze;
- Orto di Sant'Agnese;
- Area a verde attrezzata con giochi sita alla Piazza della Libertà (giardinetto del Cotone).

Il presente divieto, lungi dall'essere generalizzato, è circoscritto ad aree ben precise e circostanziate, ed è motivato dal fatto di preservare le specie arboree ed i fiori presenti nelle aree suddette, anche dai danni che potrebbero derivare da buche scavate dagli animali. Inoltre, è altresì motivato dall'esigenza di tutelare la tranquillità dei bambini che frequentano le dette aree, nonché la tranquillità anche degli adulti, essendo aree ad alto affollamento in quanto notori luoghi di ritrovo nonché ancora per preservare la pulizia ed il decoro delle dette aree, essendo esse ad alta frequentazione di persone.

Per quanto concerne il Parco delle Rimembranze e l'Orto di Sant'Agnese, il divieto è altresì motivato per preservare la sacralità dei detti luoghi, essendo il primo destinato a preservare la memoria dei caduti della Prima guerra mondiale ed il secondo destinato al culto.

Ulteriori aree possono essere individuate con provvedimento motivato della Giunta comunale.

## **7. AREA DI SGAMBAMENTO**



## **COMUNE DI PROCENO**

## **Provincia di Viterbo**

Il Comune si impegna ad allestire una area di sgambamento, in cui generalmente, non vige l'obbligo di guinzaglio e museruola. È comunque fatto obbligo agli accompagnatori, anche in tale area, di assicurare un idoneo controllo degli animali ivi introdotti, restando in capo agli accompagnatori medesimi la responsabilità per eventuali danni a persone, cose o altri animali causati dal proprio cane.

L'accesso deve essere modulato in funzione delle esigenze del proprio animale e degli animali altrui.

All'interno dell'area riservata ai cani e ai relativi conduttori è obbligatorio:

- utilizzare l'area in modo consono alla funzione per cui è stata predisposta;
- introdurre al massimo 5 cani contemporaneamente, sempre che tali animali siano docili e socievoli;
- in caso di grande affluenza, ogni animale può permanere al massimo per dieci minuti consecutivi;
- far indossare la museruola nel caso di cani di indole aggressiva;
- provvedere alla totale asportazione delle deiezioni solide depositate dai propri cani, conferendole successivamente nell'apposito cestino portarifiuti;
- provvedere alla pulizia delle deiezioni liquide mediante il versamento di acqua in quantità sufficiente;
- evitare l'accompagnamento dei cani femmina nei periodi in cui l'animale è in calore;
- evitare la lotta e qualsiasi altra spiacevole azione nei confronti di altri cani;
- non gettare rifiuti;
- non danneggiare gli arredi, le attrezzature e le piante presenti sull'area;
- mantenere costantemente chiuso il cancello di accesso;
- non introdurre cicli, motocicli e simili;
- rispettare il silenzio dalle ore 21.00 alle ore 06.00.

La detta area sarà individuata con separato provvedimento, nel rispetto del presente Regolamento.

## **8. SANZIONI**

La violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni eventualmente previste, è punita, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.



**COMUNE DI PROCENO**

**Provincia di Viterbo**

## **9. VIGILANZA**

La vigilanza sul presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale nonché agli altri soggetti legittimati.